

NORME GENERALI

UNAPI

ART. 1- L'Unione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa "UNAPI", è una associazione sindacale, professionale, formativa e sociale.

Essa rappresenta ed associa le imprese artigiane e della piccola impresa sia in forma individuale che in forma societaria, nonché i loro consorzi e cooperative ed i loro soci per promuoverne su basi di autentica democrazia, giustizia ed esercizio di responsabilità, l'affermazione nella vita, negli ordinamenti e nella legislazione.

Essa intende realizzare il progresso umano, sociale del settore artigiano e della piccola impresa coordinando e collaborando con tutte le forze del lavoro ed in particolare con quello del lavoro autonomo, favorendo lo sviluppo di una società che secondo giustizia assicuri la crescita integrale dell'uomo.

L'UNAPI è una organizzazione unica nazionale, articolata su piani regionale, provinciali e comunali che esplica le sue funzioni nell'ambito dei principi e dei compiti attribuiti dal presente Statuto, in base alle decisioni degli Organi nazionali in armonia con gli Organi periferici.

L'UNAPI ha il compito di rappresentanza istituzionale e sociale, di indirizzo politico progettuale, di coordinamento, di impulso e di governo della Unione nel suo insieme.

L'UNAPI è aderenti all'UCICT, ma conserva la propria autonomia organizzativa e patrimoniale.

La sua sede è in Pescara.

La durata è illimitata.

Art. 2 - L'UNAPI, nella propria autonoma responsabilità, si propone di realizzare gli scopi istituzionali, in Italia ed all'estero, attraverso la rappresentanza, la formazione, l'azione sociale e l'organizzazione dei servizi, in particolare mediante:

- a. la preparazione degli artigiani e degli operatori della piccola impresa per una partecipazione responsabile negli organismi di democrazia di base, ai vari livelli e nelle rappresentanze di categoria e mestieri;
- b. l'assistenza sociale e previdenziale di Patronato in Italia ed all'estero, con convenzioni con patronati esistenti o da essa costituiti;
- c. la rappresentanza, l'assistenza e la consulenza di ogni aspetto dell'attività aziendale, anche sotto i profili: contabile, amministrativo, legale, tecnico, tributario- fiscale, assicurativo, finanziario, sindacale di consulenza del lavoro, dell'ambiente, la costituzione, promozione di agenzie per l'impiego secondo le norme vigenti. L'assistenza fiscale agli associati è fornita mediante il centro CAAF dell'UCICT;
- d. l'istruzione, ricerca e la formazione professionale degli artigiani e degli imprenditori della piccola impresa, degli apprendisti e di quanti operano nelle imprese, o che intendono inserirsi nelle attività menzionate, nonché la formazione in generale dei propri operatori e rappresentanti ai vari livelli mediante "Ente Nazionale di Formazione, Ricerca e Addestramento UCICT -ENFRAU";
- e. la costituzione, il potenziamento e la organizzazione anche sindacale di organismi economici, cooperativistici e consortili, mediante l'Ente "UCICT - M.C.M. - Movimento Cooperative Mutue";
- f. l'azione organica e permanente sul territorio nell'ambito del "Tempo Libero" dei "Servizi Sociali", della "Promozione Umana" e della "Animazione Culturale" promuovendo l'istituzione di circoli ricreativi, sportivi, culturali e ecc. ,
- g. la promozione di iniziative anche in collaborazione con enti ed organismi, tecnici e di rappresentanza, operanti nel settore dell'artigianato e della piccola e media impresa con

particolare riferimento a quelli che si richiamano statutariamente ai principi ispiratori dell'UNAPI e che si riconoscono operativamente nella comune visione dei problemi professionali dell'artigianato, della piccola e media impresa;.

Spetta all'UNAPI designare o nominare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni presso i quali la rappresentanza degli interessi generali dell'artigianato e della piccola impresa sia richiesta od ammessa. Quando tali nomine siano di specifica competenza di associazioni aderenti esse debbono essere concordate con la Presidenza Nazionale.

ART. 3 - Sono soci dell'UNAPI i titolari di attività artigianali e della piccola e media impresa, compresi i consorzi e le cooperative, i loro familiari, i coadiutori, i pensionati dei settori su menzionati i quali accettano le finalità dell'associazione e si impegnano a collaborare per la loro realizzazione.

Possono appartenere all'UNAPI operatori di settori ausiliari dell'artigianato e della piccola impresa, riconosciuti dagli organi sociali nazionali e persone particolarmente versate nei problemi del mondo artigianale e della piccola impresa in qualità di esperti.

Possono far parte dell'UNAPI, in condizioni diverse di cui ai commi precedenti del presente articolo, ed in base a particolari accordi: le organizzazioni, le associazioni, gli enti a carattere nazionale, provinciale o locale, di categorie dei settori dell'artigianato e della piccola impresa ad essi aderenti, che si riconoscono od intendono riconoscersi nei principi ispiratori dell'UNAPI. La domanda di ammissione vincola il socio per l'anno in corso ed il successivo.

Il ritiro della tessera annuale, emessa dalla Presidenza Nazionale e distribuita tramite i Centri Provinciali, dà diritto a partecipare a tutti gli effetti alla vita dell'UNAPI.

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi; per le cariche che comportano responsabilità civili verso i terzi sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età.

ART. 4 - I soci delle Organizzazioni aderenti sono anche soci dell'UNAPI nei loro riguardi l'Unione:

- a. presta tutta l'assistenza di cui abbisognano;
- b. si adegua per il loro sviluppo e per la loro efficienza;
- c. verifica ed assicura che i loro statuti siano in armonia con il presente Statuto.

Alle Organizzazioni aderenti è fatto divieto di appartenere ad altri organismi aventi le medesime ed analoghe finalità dell'Unione.

L'adesione ha durata illimitata salvo casi di decadenza e di recesso.

Su domanda di ammissione decide la Presidenza Nazionale, che entro trenta giorni deve notificare la deliberazione. Qualora vengono a modificarsi le condizioni essenziali la Presidenza Nazionale, ne dichiara la decadenza.

Le Organizzazioni hanno la facoltà di recedere.

Il recesso diviene operativo a partire dalla fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello durante il quale l'Organizzazione ha comunicato la sua volontà di recedere.

Se l'Organizzazione intende recedere immediatamente, è tenuta a corrispondere all'Unione il contributo derivante dai soci per l'esercizio in corso anche per i due esercizi successivi.

ART. 5 - La disciplina dei rapporti di lavoro e sindacali forma oggetto di contratti e accordi collettivi, la cui stipulazione è demandata all'UNAPI che vi provvede mediante consultazione delle categorie interessate.

La trattativa per la stipulazione di contratti ed accordi collettivi è svolta da una commissione sindacale, che è nominata dalla Presidenza Nazionale ed opera secondo le direttive da essa impartita.

L'UNAPI non riconosce la validità dei contratti ed accordi negoziati e firmati senza la sua partecipazione.

La stipulazione dei relativi eventuali contratti ed accordi integrativi è demandata alle sedi provinciali, che vi provvedono secondo le direttive impartite dalla Presidenza Nazionale.

ART. 6 - Per armonizzare le iniziative regionali con la politica dell'UNAPI sul piano nazionale e per assicurare unicità di indirizzo viene istituito presso la sede nazionale una Consulta Nazionale delle Regioni, composta dai Presidenti o loro Delegati delle sedi regionali, ed è presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.

ART. 7 - Nell'ambito dell'UNAPI sono costituiti i movimenti dei pensionati e le loro organizzazioni delle categorie e mestieri.

ORGANIZZAZIONE DI BASE

ART. 8 - I soci UNAPI formano localmente le Sedi e/o Sezioni Comunali. Possono essere costituite sezioni frazionali, circoscrizionali o di quartiere.

ART. 9 - Organi delle Sedi/sezioni comunali sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio;
- c. la Presidenza.

ART. 10 - L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno per esaminare la realizzazione dell'attività svolta e per approvare le linee programmatiche dell'anno seguente, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli Organi Provinciali. Ogni cinque anni elegge i membri del proprio consiglio.

ART. 11 - Il Consiglio è composto da un numero di membri eletti, variabili da tre a quindici, a secondo del numero dei soci. Fanno inoltre parte del Consiglio con voto deliberativo i delegati dei pensionati regolarmente eletti dai rispettivi organi statuari.

ART. 12 - Il Consiglio Comunale ha i seguenti compiti:

- a. elegge nel suo ambito la Presidenza che è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Amministrativo ed ove si ritenga opportuno, da due Consiglieri;
- b. nomina il Segretario su proposta del Presidente;
- c. imposta il programma dell'attività sociale;
- d. convoca l'assemblea;
- e. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Comunale ;
- f. approva i bilanci;
- g. delibera sull'ammissione di nuovi soci e propone al Collegio Provinciale dei Probiviri le eventuali espulsioni;
- h. esprime l'orientamento per la scelta dei rappresentanti negli organismi a livello comunale.

ART. 13 - La Presidenza Comunale ha compiti di promozione ed attua le indicazioni e le direttive del Consiglio Comunale.

Adotta in caso di urgenza le decisioni di competenza del Consiglio sottoponendolo alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile di Consiglio.

Assolve i compiti di rappresentanza nei confronti di enti ed organismi pubblici operanti nell'ambito comunale.

ORGANIZZAZIONE COMPENSORIALE

UNAPI

ART. 14 - La Sede Comprensoriale o di zona è istituita dalla provincia in rapporto alle esigenze sociali, economiche, urbanistiche ed organizzative. Gli organi delle sedi comprensoriali sono il Collegio e la Presidenza.

ART. 15 - Il Comitato Comprensoriale è composto dai presidenti delle sedi comunali o da un loro delegato, da un delegato dei movimenti dei pensionati, nominati dai rispettivi consigli provinciali. Fanno inoltre parte del Comitato a titolo consultivo, i Consiglieri provinciali e nazionali residenti nel comprensorio. Il Comitato dura in carica cinque (5) anni e si riunisce ogni volta se ne ravvisi la necessità, a richiesta della Presidenza Provinciale o di almeno i 3/5 dei componenti il Comitato Comprensoriale. La Presidenza Comprensoriale viene eletta nel suo ambito ed è composta dal Presidente, dal Segretario Amministrativo e da altri cinque membri, ciascuno dei quali segue una delle realtà territoriali maggiormente rappresentativa.

ART. 16 - Il conferimento di particolari autonomie operative al comitato comprensoriale sarà deciso dal Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio Provinciale competente.

ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE

ART. 17 - Organi Provinciali dell'UNAPI sono:

- a. il Congresso Provinciale;
- b. il Consiglio Provinciale;
- c. la Presidenza Provinciale.

ART. 18 - Il Congresso Provinciale è costituito dai delegati eletti nell'ambito delle Assemblee Comunali della provincia. E' convocato ogni cinque anni per il rinnovo delle cariche provinciali e per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale.

ART. 19 - Il Consiglio Provinciale è composto da 7 a 15 Consiglieri, eletti dal Congresso Provinciale.

Fanno parte con voto deliberativo i delegati dei movimenti dei pensionati regolarmente eletti dagli organi statuari.

Fanno altresì parte del Consiglio Provinciale a titolo Consultivo :

- a. i soci dell'Associazione che ricoprono cariche in enti ed organismi provinciali in rappresentanza della categoria;
- b. i delegati delle categorie designati dalle assemblee provinciali a norma dell'art. 33;
- c. i Consiglieri Nazionali residenti.

ART. 20 - Il Consiglio Provinciale ha i seguenti compiti:

- a. elegge nel suo ambito il Presidente ed i componenti la Presidenza Provinciale;
- b. imposta il programma delle attività sociale, in armonia con le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- c. convoca il Congresso Provinciale;
- d. approva i bilanci;
- e. esprime l'orientamento per la scelta dei soci UNAPI in tutti gli organismi rappresentativi della categoria;
- f. propone al Collegio Provinciale dei Probiviri la eventuale espulsione dei soci.

ART. 21 - La Presidenza Provinciale è composta dal Presidente, da uno o due Vice Presidenti, da un Segretario Amministrativo e da due a quattro Consiglieri a seconda delle necessità locali.

ART. 22 - La Presidenza Provinciale ha i seguenti compiti:

- a. attua le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio Provinciale;
- b. predispone i bilanci;
- c. opera ai fini del migliore funzionamento dell'Associazione;
- d. adotta, in caso di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio sottoponendole alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile del Consiglio;
- e. nomina il Segretario Provinciale;

La Presidenza Provinciale provvede allo scioglimento dei Comitati Comprensoriali e dei Consigli Comunali, quando questi vengono meno alle loro funzioni nei confronti dell'Unione, nominando un Commissario Straordinario e fissandone i compiti ed i limiti nel tempo.

ORGANI REGIONALI

ART. 23 - I Consigli Regionali rappresentano e tutelano gli interessi degli artigiani e dei titolari della piccola industria nei confronti dell'Ente Regione e degli Enti Regionali in genere; inoltre ha compiti di coordinamento e di propulsione delle attività associative nell'ambito regionale e cura il collegamento con le Sedi Provinciali. Le Sedi di Trento e Bolzano sono considerate ad effetto del presente articolo Sedi Regionali.

ART. 24 - I Presidenti e i Vice Presidenti Provinciali, i Presidenti delle Categorie Provinciali, i Delegati Provinciali del movimento pensionati costituiscono il Consiglio Regionale. Fanno altresì parte del Consiglio Regionale, a titolo consultivo:

- a. i soci dell'UNAPI ,con responsabilità a livello regionale, negli enti e negli organismi rappresentativi dell'artigianato e della piccola impresa;
- b. i Consiglieri Nazionali residenti nella Regione;
- c. il Presidente del Comitato Regionale ENFRAU;.

Il Consiglio Regionale elegge nel proprio ambito, la Presidenza, così costituita: Presidente, due Vice Presidenti e due Consiglieri di cui uno assume l'incarico di Segretario e l'altro di Segretario Amministrativo .

ORGANI NAZIONALI

ART. 25 - Organi nazionali dell'UNAPI sono:

- a. a) - il Congresso Nazionale;
- b. b) - il Consiglio Nazionale;
- c. c) - la Presidenza Nazionale.

ART. 26 - Il Congresso Nazionale è formato dai delegati eletti nei pregressi provinciali. Si riunisce ogni cinque anni in via ordinaria ed in via straordinaria su richiesta di almeno 3/5 dei Consigli Provinciali o dei componenti il Consiglio Nazionale.

Il Congresso è il massimo organo deliberativo dell'UNAPI, esso ha i seguenti compiti:

- a. elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- b. esamina la relazione sull'attività svolta nel quinquennio;
- c. fissa gli indirizzi generali dell'Unione.

ART. 27 - Il Consiglio Nazionale è così composto:

- a. da ventidue membri eletti sul piano nazionale;
- b. da otto membri eletti per raggruppamenti regionali.

Fanno altresì parte del Consiglio Nazionale a titolo consultivo:

- a. i Presidenti Nazionali di Categoria;
- b. i Presidenti Nazionali di Associazioni aderenti;
- c. il Delegato Nazionale dei pensionati;
- d. i Presidenti Regionali;
- e. i Soci dell'UNAPI che hanno responsabilità in organi ed enti pubblici a livello nazionale;
- f. i soci fondatori dell'UCICT.

ART. 28 - Il Consiglio Nazionale:

- a. elegge il Presidente ed i componenti la Presidenza Nazionale;
- b. definisce gli indirizzi dell'Unione sulla base degli orientamenti del Congresso;
- c. formula i programmi di attività;
- d. convoca il Congresso Nazionale;

- e. approva i bilanci;
- f. delibera su tutte le iniziative a carattere nazionale.

ART. 29 - La Presidenza Nazionale è composta dal Presidente, da un vice Presidente Vicario, da due vice Presidenti con rispettive deleghe nei settori dell'artigianato, della piccola impresa, da un Segretario Amministrativo, da tre Consiglieri, dai Presidenti nazionali non più in carica, oltre al Presidente nazionale dell'UCICT o un suo delegato.

ART. 30 - La Presidenza Nazionale ha i seguenti compiti:

- a. attua i deliberati del Consiglio Nazionale;
- b. cura le linee di politica amministrativa e predispose i bilanci;
- c. intraprende ogni iniziativa intesa a sviluppare la presenza e l'attività associativa, in esecuzione degli artt. 1 e 2;
- d. adotta in caso di urgenza le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, sottoponendole alla prima riunione utile del Consiglio

ART. 31 - La Presidenza Nazionale provvede alla nomina di un Direttore il quale partecipa a titolo consultivo alle riunioni degli organi sociali nazionali ed ha la responsabilità del coordinamento delle attività associative sulla base delle decisioni prese dalla Presidenza Nazionale.

Il Direttore in particolare:

- a. mantiene i rapporti con i Consigli Regionali e le Sedi Provinciali;
- b. propone programmi di potenziamento e di espansione dell'Unione;
- c. ha la responsabilità del funzionamento della segreteria nazionale e dei relativi servizi;
- d. è capo del personale;
- e. risponde del suo operato al Presidente Nazionale.

ORGANIZZAZIONE DI SETTORE

ART. 32 - Per lo studio di problemi specifici riguardanti:

- a. il settore dell'artigianato;
- b. il settore della piccola impresa.

Sono previste le consulte a livello provinciale, regionale e nazionale nominate dalle rispettive Presidenze territoriali.

ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIE

ART. 33 - I soci delle diverse categorie si possono costituire in movimenti, e si riuniscono in Assemblea Provinciale per lo studio dei loro problemi, e possono munirsi di un regolamento di attuazione ad integrazione a quello generale dell'UNAPI.

L'attuazione di detto Regolamento deve essere approvato ed autorizzato dal Consiglio Nazionale dell'Unione.

Ogni cinque anni ciascuna Assemblea Provinciale elegge l'Esecutivo Provinciale ed i delegati al

Congresso Nazionale di Categoria.

L'Esecutivo Provinciale è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri, nel loro seno vengono eletti il Presidente Provinciale, il Vice Presidente di categoria, un Segretario Amministrativo.

ART. 34 - Il Congresso Nazionale di Categoria si riunisce ogni cinque anni per eleggere l'Esecutivo Nazionale. L'Esecutivo Nazionale è composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) membri., nel suo seno vengono eletti il Presidente Nazionale di Categoria, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo.

I Congressi Nazionali di categoria sono presieduti dal Presidente Nazionale o da un Vice Presidente Nazionale dell'Unapi.

Ciascun Congresso designa il proprio rappresentante nel Consiglio Nazionale dell'Unione.

MOVIMENTO DEI PENSIONATI

ART. 35 - Nell'ambito dell'UNAPI è organizzato e costituito un Movimento Autonomo dei pensionati Artigiani e di Imprenditori delle piccole Imprese, con proprio statuto già approvato dall'UCICT.

ART. 36 - I rappresentanti dell'Associazione dei pensionati sono inseriti ai vari livelli, negli organi dell'UNAPI, con voto consultivo.

ART. 37 - Al Movimento spetta il compito della tutela socio economica degli anziani e dei loro famigliari, nonché l'elaborazione e le politiche ed azioni sindacali per il miglioramento delle loro condizioni. I compiti specifici sono fissati nello Statuto del Movimento.

VOLONTARIATO

ART. 38 - L'UNAPI promuove il volontariato come risorsa basilare per il sostegno della sua vita associativa e della attività di solidarietà con le persone, la famiglia e le comunità organizzate.

RAPPRESENTANZA E POTERI

ART. 39 - Il Presidente Nazionale ha, a tutti gli effetti , la rappresentanza legale dell'UNAPI a livello nazionale e la firma di fronte a terzi ed in giudizio, nomina il vice Presidente Vicario e firma le convenzioni per le esazioni dei contributi; delibera con i poteri della Presidenza nei casi d'urgenza.

I Presidenti Comunali, Provinciali e Regionali hanno la rappresentanza legale, anche in giudizio dell'UNAPI relativamente ai loro rispettivi livelli e rispondono delle obbligazioni da loro assunte. Detti Presidenti non potranno, per qualsiasi titolo o causa , chiedere di essere sollevati nella responsabilità dall'UNAPI Nazionale. L'UNAPI Nazionale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 40 - A livello comunale, provinciale, regionale e nazionale viene eletto il Collegio dei Revisori dei Conti con la funzione di verifica delle contabilità e di tutti gli atti amministrativi. I Revisori vengono eletti ogni cinque anni dai rispettivi Congressi. Il Collegio dei Revisori è composto da tre Revisori effettivi e da due supplenti.

GARANZIE STATUTARIE

ART. 41 - Presso ogni Consiglio Provinciale è costituito il Collegio dei Probiviri, eletto dal Congresso Provinciale e composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, scelti tra i soci che non rivestano alcuna carica all'interno dell'Unione e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di tre membri del Collegio, i membri effettivi per qualunque causa venuti meno o impossibilitati a partecipare alle sedute vengono sostituiti dai supplenti. Il Presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi.

ART. 42 - Presso la Sede Nazionale è costituito il Collegio Nazionale dei Probiviri composto da cinque membri effettivi e da due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale fra gli iscritti che non siano incorsi in sanzioni disciplinari e che non rivestano alcuna carica all'interno dell'Associazione. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di tre membri del Collegio; i membri effettivi per qualunque causa venuti meno o impossibilitati a partecipare alle sedute vengono sostituiti dai supplenti.

Il Presidente del Collegio viene eletto dal Congresso Nazionale, in caso di sostituzione dei membri effettivi.

ART. 43 - Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha giurisdizione sugli iscritti della provincia e decide:

- a. sui casi di indisciplina o indegnità dei soci;
- b. sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di iscrizioni;
- c. sui ricorsi presentati dai singoli soci o da organi periferici dell'UNAPI contro provvedimenti del Consiglio Provinciale o di altri organi dell'Unione operanti in provincia ritenuti fondati su violazione dello statuto.

Contro i provvedimenti del Collegio Provinciale dei Probiviri è data facoltà di ricorrere al Consiglio Nazionale dei Probiviri.

ART. 44 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide sui ricorsi avversi alle deliberazioni adottate dal Collegio Provinciale dei Probiviri.

ART. 45 - Le denunce per i casi di indisciplina e di indegnità dei soci devono essere presentate da Organi dell'Unione. La denuncia è notificata all'interessato ed istruita a cura del Collegio competente a decidere.

ART. 46 - Il Collegio Provinciale dei Probiviri emette la propria decisione entro due mesi dal ricevimento della denuncia, il Collegio Nazionale entro tre mesi.

ART. 47- I ricorsi contro le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri devono essere

presentati entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare.

ART. 48 - Sono misure disciplinari:

- a. il richiamo;
- b. la deplorazione;
- c. la sospensione a tempo determinato -da un mese ad un anno- con la conseguente decadenza delle cariche sociali;
- d. l'espulsione.

Il Collegio dei Probiviri, deve entro 10 (dieci) giorni, comunicare e motivare agli interessati ed agli organi denuncianti le delibere adottate.

ART. 49 - Gli espulsi per indisciplina o per indegnità possono essere riammessi solo su giudizio favorevole del Collegio dei Probiviri che ha adottato la misura disciplinare, su istanza dell'interessato presentata tramite gli organi competenti.

ART. 50 - La qualità di socio si perde per dimissioni e per espulsione, quando l'attività del socio sia incompatibile con gli scopi e gli orientamenti dell'UNAPI.
Le dimissioni debbono essere inviate a mezzo raccomandata sei mesi prima della scadenza.

ART. 51 - Il Consiglio Provinciale può intervenire nei riguardi delle Presidenze delle Sedi Comunali nel caso in cui detti organi vengono meno alle loro funzioni e può ordinare lo scioglimento e nominare un commissario straordinario fino a nuove elezioni. Organo di appello per tali provvedimenti è il Consiglio Nazionale .

ART. 52 - La presidenza Nazionale sentita la Presidenza Regionale può sciogliere il Consiglio Provinciale quando questo sia venuto meno alle sue funzioni o espliciti attività contraria agli indirizzi dell'UNAPI nominando un Commissario Straordinario per la Provincia.
Il Commissario Straordinario rappresenta l'UNAPI a tutti i livelli e a tutti gli effetti nella provincia commissariata, sino alla celebrazione del regolare Congresso Provinciale.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 53 - L'esercizio finanziario dell'Unione coincide con l'anno solare.
Entro i mesi di aprile e di novembre di ogni anno la Presidenza Nazionale, o Provinciale, o Comunale sottopone ai rispettivi Consigli il conto consuntivo e il bilancio di previsione.

ART. 54 - Le entrate dell'Unione sono costituite:

- a. dalle quote di tesseramento, dai contributi associativi ordinari e integrativi, e da quelli per servizi corrisposti dai soci aderenti;
- b. da eventuali contributi obbligatori per legge;
- c. dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- d. dalle somme incassate per atti di liberalità o per altro titolo.

ART. 55 - Il patrimonio sociale dell'Unione è costituito dai beni mobili e immobili ad essa

pervenuti a qualsiasi titolo.

Di detto patrimonio dovrà essere tenuto l'inventario.

Tale inventario dovrà essere presentato in allegato al bilancio annuale.

PROCESSI VERBALI

ART. 56 - Di tutte le riunioni degli organi deliberativi ed esecutivi dell'UNAPI ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale.

MODIFICHE STATUTARIE

ART. 57 - Lo Statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale oppure dal Consiglio Nazionale su delega di questo al Consiglio Nazionale con maggioranza dei due terzi dei componenti. .

Le modifiche riguardanti la revoca dell'adesione all'UCICT può essere fatta solo dal Congresso Nazionale e con voto all'unanimità.

Il Congresso Nazionale potrà decidere lo scioglimento dell'Unione, ma con votazione all'unanimità ed in tale ipotesi l'intero patrimonio passa all'UCICT, quale associazione fondatrice.

ORGANI UFFICIALI

ART. 58 - Organi Ufficiali dell'Unione sono:

- a) il giornale "XXI SECOLO - ARTIGIANATO";
- b) la rivista "Prospettive Artigiane".